



## COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 63 del 27 dicembre 2023

#### **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 31/12/2022**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

L'anno duemilaventitré il giorno ventisette del mese di dicembre, il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 maggio 2022, si è riunito in conferenza telematica nelle persone di:

Dott. Eugenio Colacicco – presidente;  
Dott. Roberto Folletti – componente;  
Dott. Loreto Di Pucchio – componente,

per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 23 dicembre 2023, avente ad oggetto: **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Approvazione”** con Relazione tecnica e schede di rilevazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 allegate, quali parti integranti e sostanziali della proposta, pervenuta mediante pec in data 23 dicembre 2023.

#### **L'Organo di Revisione,**

**Visto** il Tuel così come modificato e integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

**Richiamato** in particolare l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b) n. 3) che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

**Visto** il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate);

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 6 del 24 febbraio 2023;

**Visto** il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025 approvato con deliberazione

del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 8 del 1° marzo 2023;

**Visto** il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022 approvato con del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 19 del 19 maggio 2023;

**Esaminata** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 23 dicembre 2023 avente ad oggetto: ***“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Approvazione”***;

**Esaminati** gli allegati alla proposta deliberativa, la relazione tecnica e le schede di rilevazione delle partecipazioni al 31/12/2022, quali parti integranti e sostanziali;

**Vista** la documentazione agli atti d'ufficio;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi *non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

*“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) *non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;*

2) *non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;*

3) *previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:*

a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;*

b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Considerato** che l'art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, pertanto entro il 31 dicembre 2023 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022;

**Preso atto** dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

Visto che l'Ente risulta detenere al 31.12.2022 le seguenti partecipazioni:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Forma giuridica, composizione e attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
<b>CONSORZIO GAIA GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI AMBIENTALI SPA</b>	DIRETTA	<b>Società per azioni</b> in amministrazione straordinaria a totale partecipazione pubblica.  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	0,08%  arrotondato (0,0769488%)	La Società è in amministrazione straordinaria ex L. 39/2004. Pertanto, il Comune allo stato non può procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute nella società stessa.
<b>PROMOZIONE CASTELLI ROMANI SPA</b>	DIRETTA	<b>Società per azioni</b> in liquidazione e scioglimento a partecipazione pubblica e privata.  Promozione turistica	10,20%	La Società è in scioglimento e liquidazione. Pertanto, il Comune allo stato non può procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute nella società stessa.
<b>ACEA SPA ATO 2</b>	DIRETTA	<b>Società per azioni</b>  Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,000002756%  (n. 1 azione su n. totale 36.283.432)	La Società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente erogando un servizio di interesse generale. Gestisce il servizio idrico integrato attraverso l'Autorità d'Ambito ottimale così come previsto dalla normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

**Considerato** che con provvedimento del Conservatore Prot. n. 87526/2021 del 10/06/2021 è stata disposta la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese della Società "**Promozione Castelli Romani Spa in liquidazione**" – Cod. Fisc. 05920701009 - ai sensi dell'art. 2490 C.C., ultimo comma, "mancato deposito del bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi" e con gli effetti previsti dall'art. 2495 C.C.;

Pertanto, ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Forma giuridica, composizione e attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CONSORZIO GAIA GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI AMBIENTALI SPA	DIRETTA	<b>Società per azioni</b> in amministrazione straordinaria a totale partecipazione pubblica.  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	0,08%  arrotondato (0,0769488%)	La Società è in amministrazione straordinaria ex L. 39/2004. Pertanto, il Comune allo stato non può procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute nella società stessa.
ACEA SPA ATO 2	DIRETTA	<b>Società per azioni</b>  Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,000002756%  (n. 1 azione su n. totale 36.283.432)	La Società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente erogando un servizio di interesse generale. Gestisce il servizio idrico integrato attraverso l'Autorità d'Ambito ottimale così come previsto dalla normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

**Considerato** che il Comune di Rocca di Papa ha acquistato le azioni della società **ACEA Spa** al fine di partecipare al capitale sociale del gestore del **servizio idrico integrato** ai sensi della Legge n. 36/1994 e L.R. n. 6/1996; i titoli azionari di ACEA Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana; la quota di capitale di proprietà del Comune è irrisoria; la quota di capitale di ACEA ATO 2 Spa in punto di diritto è una “partecipazione societaria”, ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al minuscolo pacchetto azionario in ACEA ATO 2 Spa del Comune di Rocca di Papa esulano dal presente provvedimento;

**Rilevato** che il comma 2, lettera a) dello stesso articolo 4 del TUSP annovera la “produzione di un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie;

**Preso atto** che il provvedimento in esame è stato elaborato alla luce della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Rocca di Papa e che non sono state reperite ipotesi di partecipazioni da alienare, non ricorrendo, quindi, le condizioni previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

**Preso atto** altresì che sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 23 dicembre 2023 è apposto il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario dott.ssa Patrizia Lucarini in data 23 dicembre 2023;

**Invitando** l'Ente ad inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alle società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in esame;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2023, avente ad oggetto: **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Approvazione”**.

**Rocca di Papa, 27 dicembre 2023**

*Copia del presente parere viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Revisore dei conti.*

**Il Collegio dei Revisori**  
*Dott. Eugenio Colacicco*  
*Dott. Roberto Folletti*  
*Dott. Loreto Di Pucchio*

**Copia informatica di documento amministrativo analogico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.**